



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1659
Spedito il 5/11/2009

All'On.le Ministro
S E D E

OGGETTO: Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio.
Nota del 4 settembre 2009, prot. 160.

Adunanza del 5 novembre 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

ESAMINATA la nota *“Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio”* del 4 settembre 2009, prot. 160;

CONSIDERATO quanto già espresso nel proprio documento *“Interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa”* approvato nell'Adunanza del 19 giugno 2009;

CONSIDERATO quanto di pertinenza contenuto nel proprio documento *“Attuazione art. 2 (requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544”*, approvato nell'Adunanza del 2 aprile 2008;

VISTA la lettera del 15 settembre 2009, nella quale la Signora Ministro invita questo Consiglio a svolgere *“una riflessione sull'impatto che le varie disposizioni normative hanno ed avranno sul corpo docente universitario, ed, in particolare, sul governo del sistema universitario e sull'offerta formativa”*,

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Il CUN ritiene che, essendo *la formazione superiore un bene pubblico e una pubblica responsabilità*, competa al Ministro l'azione di indirizzo e di vigilanza sull'offerta formativa, a garanzia della sua qualità e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli Atenei. In quest'ottica condivide l'esigenza che siano adottati provvedimenti volti alla *razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio* ritenendo, comunque, che detti provvedimenti vadano adottati al fine di incrementare la trasparenza, dopo averne analizzato con grande attenzione conseguenze ed effetti.



Il CUN esprime la propria forte preoccupazione, peraltro già anticipata nel proprio Documento “Interventi per la razionalizzazione e la qualificazione dell’offerta formativa” del 19 giugno 2009, in ordine agli effetti negativi e distorsivi che l’applicazione integrale delle norme proposte nella nota del 4 settembre 2009, prot. 160, comporterebbe sulla qualità dell’offerta formativa, e segnala contestualmente l’inefficacia di buona parte di esse ai fini della qualificazione dell’offerta formativa e dell’accreditamento dei corsi di studio.

Rileva che i corsi di studio aperti alle “immatricolazioni pure” (cioè i corsi di 1° livello e a ciclo unico), inseriti in banca dati per l’anno accademico 2009/10 ammontano a 2634, a fronte dei 2444 corsi di studio attivi prima della riforma, con un incremento di 190 corsi, pari a circa l’8%, e che essi sono in costante decremento rispetto al picco raggiunto nel 2007/08, ultimo anno di attivazione di corsi secondo il DM 509. Rileva altresì che la crescita del numero di tali corsi di studio é imputabile, per più del 50%, al proliferare di molte nuove università statali, non statali e telematiche, autorizzate nel frattempo dal Ministro. Tutto lascia prevedere che con il completamento della transizione al DM 270, anche senza l’adozione di ulteriori provvedimenti, si arrivi a una numerosità di corsi aperti alle “immatricolazioni pure” addirittura inferiore a quella precedente la riforma, nonostante la previsione di un numero maggiore di studenti immatricolati (circa 300.000).

Osserva che, per quanto riguarda i curricula, essi erano già presenti con diverse denominazioni nei corsi di studio dell’ordinamento previgente al DM 509, quindi è improprio equipararli a nuovi corsi di studio, attribuendo loro la responsabilità dell’ampliamento dell’offerta formativa. Inoltre i curricula sono previsti dalla normativa in vigore come strumento per differenziare i percorsi formativi degli studenti, anche al fine di favorire l’accesso a diverse LM al termine dei corsi di primo ciclo. In questo quadro provvedimenti tesi a limitare l’attivazione di curricula avrebbero l’effetto di costringere gli atenei a ridurre il numero dei curricula professionalizzanti, volti a un più immediato accesso al mondo del lavoro, o, in alternativa, a mascherarli con grave danno per la trasparenza dell’offerta formativa.

Osserva che gli obiettivi A, B, C indicati al punto 11 della nota, per quanto condivisibili, appaiono del tutto generici, e che gli obiettivi specifici per il miglioramento del sistema universitario, quali i rapporti ottimali studenti/docenti, ore d’aula/crediti, studenti/corso di laurea per diversi corsi di studio e tipologie di attività formative, nonché l’adeguatezza dell’offerta formativa nei diversi settori del sapere e rispetto alle esigenze del Paese, sono presenti solo in modo parziale e disorganico.

Considera con preoccupazione l’ipotesi che, ad un anno dalla conclusione della trasformazione dal DM 509 al DM 270, siano introdotti vincoli più rigidi che costringano gli atenei a riformulare l’intera offerta formativa senza alcuna verifica degli esiti dei percorsi di riforma fin qui seguiti e senza alcuna considerazione degli effetti di disorientamento per l’intero sistema e in particolare del disagio per gli studenti.

Rileva che l’affermazione di principi ampiamente condivisi, come quelli dell’autonomia e della responsabilità, quali strumenti per garantire efficienza ed efficacia, venga di fatto vanificata da una impostazione fortemente dirigista e centralista che ne annulla ogni valenza positiva.



Rileva che stabilire un numero minimo di 6 CFU per insegnamento comporta serie conseguenze per i corsi di studio erogati in convenzione con Atenei esteri, per i quali sia previsto il rilascio del titolo congiunto.

Evidenzia come gli interventi proposti mirino a conseguire una riduzione della spesa attraverso il ridimensionamento della formazione superiore, più che a garantire obiettivi di razionalizzazione e di qualificazione dell'offerta formativa.

Rileva che, se l'obiettivo è quello di intervenire al fine di razionalizzare e qualificare l'offerta formativa, appaiono del tutto immotivate le deroghe previste per le Università non statali che di tale sistema fanno parte.

Ritiene del tutto immotivato e irragionevole che per i corsi di studio impartiti dalle Università Telematiche siano stabiliti requisiti di docenza ridotti rispetto a quelli richiesti per analoghi corsi di studio impartiti in forma telematica dalle Università Statali.

Valuta negativamente l'ipotesi che i provvedimenti annunciati vadano a colpire i corsi di studio con pochi studenti in maniera indifferenziata e con riferimento al solo dato numerico, senza entrare nel merito della loro rilevanza per il sistema paese.

Richiama l'attenzione sul fatto che, anche alla luce dell'esperienza recente, cercare di indirizzare il comportamento degli Atenei soltanto stabilendo vincoli numerici ha spesso prodotto un rispetto puramente formale delle regole e ha causato effetti distorsivi, opposti a quelli che i provvedimenti si proponevano, con grave danno per gli studenti e per il sistema.

Richiama la necessità di definire quali specificità debbano caratterizzare quei corsi di studio in particolari ambiti disciplinari, come quelli previsti per l'Università Orientale e Parthenope di Napoli, per i quali è prevista una deroga

Ritiene necessario regolamentare il riconoscimento di crediti formativi per le conoscenze e le abilità professionali, ex DM 16 marzo 2007, adottando criteri che garantiscano la verifica puntuale dell'effettivo possesso delle competenze/conoscenze riconosciute.

Ribadisce l'urgenza che si cambi radicalmente impostazione, tenendo in debito conto un approccio quantitativo, ma coniugandolo ad una prospettiva che privilegi la qualità, avviando al più presto un processo di rigorosa valutazione e accreditamento dei corsi di studio con modalità conformi a consolidati modelli europei di Assicurazione della Qualità.

Sottolinea che l'accREDITAMENTO dei corsi di studio richiede l'avvio di un processo articolato che preveda, per ogni singolo corso di studio, l'auto-valutazione interna e la valutazione esterna da parte di un organismo terzo e che tale processo richieda lo stanziamento di congrue risorse finanziarie aggiuntive.



Ritiene che, per ciascun corso di studio, un'adeguata copertura degli insegnamenti da parte di "docenti di ruolo" (fra cui i ricercatori per i quali si lamenta ancora una volta la mancata definizione di uno stato giuridico) costituisca in ogni caso un indispensabile requisito di qualità. Nel contempo i criteri proposti dalla nota del 4 settembre garantiscono la copertura "teorica" del totale dei corsi di studio attivati, ma non quella effettiva di ciascuno di essi e non raggiungono tale obiettivo.

Sulla base di quanto premesso, il Consiglio Universitario Nazionale suggerisce un cambio dell'impostazione complessiva che, in luogo dei requisiti e dei vincoli indicati nella nota del 4 settembre 2009, adotti criteri più semplici ed efficaci quali ad esempio:

- il complesso degli insegnamenti comunque impartiti in ciascun corso di studio sia coperto da parte di personale docente di ruolo in una misura non inferiore al 70% in termini di CFU (percentuale da verificare mediante simulazione); a tal fine nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato per più di 15 crediti (numero indicativo da verificare mediante simulazione), comunque tenuti nei corsi di laurea o laurea magistrale sia nel proprio che in altri atenei e senza escludere che un docente o ricercatore possa assumere impegni didattici in misura anche maggiore. Ciò comporta l'automatico incremento del numero di docenti necessari in presenza di eventuali curricula o percorsi formativi comunque differenziati, inclusi quelli dei corsi interclasse, all'interno dei corsi di studio;
- il complesso degli insegnamenti, comunque impartiti in ciascun corso di studio, sia coperto da parte di personale docente di ruolo appartenente allo stesso Settore Scientifico Disciplinare dell'insegnamento tenuto in misura non inferiore al 50% in termini di CFU;
- sia comunque mantenuto l'attuale requisito quantitativo necessario che impone la disponibilità di 4 docenti per anno di corso impartito.

Ritiene che tale proposta sia un possibile esempio di come affrontare in modo efficace i problemi di *razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa* posti della nota del 4 settembre e al tempo stesso si collochi effettivamente nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio, dato che essa:

- entra effettivamente nel merito di ciascun corso di studio, muovendosi nella prospettiva dell'accREDITAMENTO;
- garantisce una grande trasparenza, di fondamentale importanza per gli studenti, richiedendo che in offerta formativa siano indicati i nomi dei docenti di ruolo titolari degli insegnamenti;
- comporta automaticamente un maggior numero di docenti in presenza di una pluralità di curricula che richiedono l'attivazione di molti insegnamenti;
- evita il rischio che, al fine di soddisfare i requisiti minimi per l'attivazione, negli ordinamenti didattici dei corsi di studio si riduca il numero dei crediti previsti per attività formative di base e caratterizzanti a vantaggio delle *attività formative affini o integrative*;
- evita che gli insegnamenti di un determinato corso di studio possano venire ricoperti con docenza di ruolo in misura troppo modesta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE